



Università
Ca'Foscari
Venezia

D.D. N. 1740/ 2023
Prot. N. 127514 – V/5

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (200 ORE)
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI CON DISABILITA' E DSA**

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Art. 1 - Indizione	2
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	2
Art. 3 - Compensi	2
Art. 4 - Requisiti di accesso	3
Art. 5 - Partecipazione al concorso	5
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	5
Art. 7 - Commissione	5
Art. 8 - Concorso e graduatoria	5
Art. 9 - Formazione	6
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	6
Art. 11 - Crediti formativi	6
Art. 12 - Norme finali.....	7
Art. 13 - Responsabile del procedimento	7

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studentesse e studenti capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato, denominati anche tutor, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2023/2024 dei servizi alle studentesse e agli studenti con disabilità e DSA per n.17 posti.
2. L'attività dei tutor consiste nel dare un supporto alle studentesse e agli studenti con disabilità e DSA nel loro percorso universitario contribuendo all'eliminazione o alla riduzione degli ostacoli al fine di garantire un adeguato inserimento nell'ambiente universitario. In particolare le attività sono quelle di:
 - a) *Supporto per le lezioni e gli esami*: accompagnamento nelle sedi universitarie a lezione per motivi didattici o legati al percorso universitario (assistenza in aula in casi di particolare gravità), prenotazione dei posti a lezione, recupero appunti e materiale didattico, assistenza durante i test e gli esami: n.7 posti;
 - b) *Supporto per lo studio*: aiuto nell'organizzazione del percorso universitario e supporto nello studio, finalizzato all'acquisizione di un metodo di studio efficace e al raggiungimento della maggiore autonomia; intermediazione con i docenti: n.10 posti ripartiti tra area Economica, Scientifica, Umanistica, Linguistica (sezioni lingue orientali e occidentali) e Campus di Treviso.Parte delle ore potranno essere svolte anche a supporto di attività in ufficio c/o il Settore Inclusione qualora si verifichi la necessità.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato, va dal mese di luglio 2023 al mese di settembre 2024 e varia in base alla tipologia del servizio:
 - a) *Supporto per le lezioni e gli esami*: possibilità di svolgere le ore concentrandole in un determinato periodo o diluendole nell'arco di tutto l'anno, in relazione alle esigenze delle studentesse e degli studenti richiedenti il servizio e secondo programmazione del Settore Inclusione;
 - b) *Supporto per lo studio*: è richiesta la disponibilità ad organizzare almeno 1 incontro di gruppo al mese e a gestire uno sportello di supporto allo studio settimanale, su appuntamento, a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA iscritti presso i Campus Universitari.
2. Le studentesse e gli studenti dovranno selezionare uno solo dei due servizi durante la compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Dovranno anche assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio.
3. La collaborazione non può superare il numero massimo di 200 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Le studentesse e gli studenti vincitrici/vincitori della presente forma di collaborazione non dovranno aver già svolto o non potranno svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2023/2024.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
2. Alle studentesse e agli studenti che completeranno il ciclo delle 200 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 467,00.
3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto alla studentessa o allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (60 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Le studentesse e gli studenti che risulteranno assegnatarie/assegnatari della collaborazione dovranno obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2022/2023 entro la scadenza del bando e impegnarsi ad iscriversi all'anno accademico 2023/2024 entro il 2 ottobre 2023.

Coloro che intendono laurearsi in una delle sessioni previste per l'anno accademico 2022/2023 (estiva e autunnale 2023, straordinaria 2024), e che per lo stesso anno accademico 2022/2023 siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e **non siano iscritte/iscritti ad anni fuori corso**, sono esentati dal prendere iscrizione all'anno accademico 2023/2024.

2. Potranno accedere alle attività di collaborazione per la realizzazione dei servizi riportati al precedente articolo 2 le studentesse e gli studenti che si iscrivono nell'anno accademico 2023/2024:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I° e II° livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Si potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente a Ca' Foscari e ad un altro Ateneo, o a Ca' Foscari e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Si potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2023/2024 nella carriera di prima immatricolazione e in ogni caso in una sola delle due carriere.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/o iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
 - b) per la studentessa o lo studente, immatricolata/immatricolato al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time";
 - c) per la studentessa o lo studente, immatricolata/immatricolato al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuta/divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Alle studentesse e agli studenti non ancora iscritte/iscritti per l'anno accademico 2023/2024 al primo anno di un corso di laurea magistrale, o di un corso di dottorato di ricerca è richiesta la compilazione della dichiarazione di intento all'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024, presente nel modulo di domanda.

Nel caso la studentessa o lo studente risulti tra le vincitrici/i vincitori del concorso l'attività potrà essere svolta solo successivamente all'immatricolazione.

5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2023/2024 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **28 giugno 2023**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
 - a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per le studentesse e gli studenti *part-time* iscritte/iscritti ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

 - per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 36 crediti;
 - per il quarto anno, 60 crediti;
 - per il quinto anno, 84 crediti;
 - per il sesto anno, 102 crediti;
 - per il settimo anno, 120 crediti.
 - b) per i **corsi di laurea magistrale**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per le studentesse e gli studenti *part-time* iscritte/iscritti ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

 - per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 24 crediti;
 - per il quarto anno, 42 crediti;
 - per il quinto anno, 60 crediti.
 - c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
 - d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: ammissione all'anno successivo, se previsto.
6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale la studentessa o lo studente che chiede il beneficio è iscritta/iscritto.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
8. Le studentesse e gli studenti iscritte/iscritti ad un corso di laurea non dovranno essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
9. Le studentesse e gli studenti iscritte/iscritti ad un corso di laurea magistrale non dovranno essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
10. Si precisa che lo status di studentessa o studente dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto fatta eccezione per coloro che conseguano

il titolo in una delle sessioni previste per l'a.a. 2022/2023 (estiva e autunnale 2023, straordinaria 2024).

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare in ogni sua parte il form online disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente al Settore Inclusione cliccando sul pulsante "invia" **entro e non oltre le ore 12.30 di mercoledì 28 giugno 2023**.
2. Non saranno accolte le relative candidature pervenute oltre le ore 12.30 di mercoledì 28 giugno 2023.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per le attività indicate all'articolo 1 del presente bando, la candidata o il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per le studentesse e gli studenti;
 - conoscenza delle principali disposizioni amministrative che regolamentano gli studi universitari e le loro applicazioni a Ca' Foscari;
 - conoscenza dell'offerta formativa di Ca' Foscari;
 - motivazione a svolgere l'attività a favore degli studenti con disabilità e con DSA;
 - conoscenza delle caratteristiche inclusive nonché delle problematiche relative alla disabilità e ai DSA;
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studentesse/studenti;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - affidabilità, disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - buona conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al B2 ed eventualmente conoscenza della lingua dei segni italiana (LIS).

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione al concorso sono selezionati mediante un colloquio teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. I colloqui si svolgeranno in presenza, in lingua italiana, martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2023 secondo l'apposito calendario di convocazione di cui al successivo comma.
3. Entro lunedì 3 luglio 2023 verrà reso noto il calendario di convocazione delle ammesse e degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà la data, l'orario e la sede di svolgimento della selezione.
4. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto le candidate e i candidati ammesse/ammessi al concorso dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nella sede indicati, per sostenere il colloquio.
5. Per essere ammesse/ammessi a sostenere il colloquio è necessario esibire un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
6. La graduatoria di vincitrici e vincitori e di idonee e idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze delle candidate e dei candidati emerse durante il colloquio, assegnando alle candidate e ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà data preferenza alla candidata o al candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) 2023 valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario in proprio favore che l'interessata o l'interessato,

durante il colloquio, potrà indicare di voler utilizzare ove intenda far valere la prelazione. La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" entro venerdì 7 luglio 2023.

7. Nel caso in cui la studentessa o lo studente vincitrice/vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Le studentesse e gli studenti risultate/risultati vincitori dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione tendente ad approfondire i temi inerenti l'attività che dovrà essere svolta. Le ore di frequenza del corso verranno conteggiate per il raggiungimento delle 200 ore previste dall'attività di collaborazione. Tale corso si svolgerà, indicativamente dal 10 al 14 luglio 2023, secondo un apposito calendario che sarà trasmesso via email (sull'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda) alle interessate e agli interessati.
2. La studentessa o lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora la studentessa o lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Le candidate e i candidati chiamate/chiamati a svolgere l'attività di collaborazione saranno tenuti a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 200 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento della studentessa o dello studente collaboratrice/collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità della studentessa o dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità della studentessa o dello studente a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessata/interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dalla studentessa o dallo studente. Il riconoscimento è

subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi della studentessa o dello studente interessata/interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Micaela Scarpa.

Venezia, 9 giugno 2023

La Dirigente
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).